

SERVIZIO TECNICO



COMUNE DI
SAMONE

Dichiarazione esenzione contributo di concessione

COMUNE DI SAMONE

Via delle Praelle, n. 21
38059 SAMONE (TN)

Ufficio Tecnico
Tel. 0461 760033
Fax 0461 762944

ufficiotecnico@comune.samone.tn.it

Il/la sottoscritto/a _____

presentatore della domanda di concessione ad edificare o della denuncia di inizio attività sotto indicata

dichiara

quanto in appresso in ordine al contributo di concessione previsto dall'articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

Immobile interessato all'intervento:

Ubicazione: frazione, comune catastale di: SAMONE

Dati catastali: particelle edificiali _____ p.m. _____
particelle fondiari _____

Oggetto dell'intervento: _____

concessione ad edificare: del: _____ numero _____

denuncia di inizio attività (D.I.A.): del: _____ numero _____

rilasciata a / presentata da _____

dichiara

- che per l'intervento in oggetto è **prevista l'esenzione totale** per la motivazioni indicata in quarta pagina fra quelle previste dall'art. 111 della legge;

- che l'intervento è finalizzato a realizzare **la prima abitazione del proprietario richiedente** ed è quindi prevista **l'esenzione totale o parziale per i primi** **400** oppure **600** mc sussistendo i requisiti di legge previsti al comma n. 3 come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportata in terza pagina. **Il sottoscritto dichiara e riconosce che l'efficacia della Dia / rilascio concessione edilizia, è subordinata/o alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Strigno per l'assunzione degli obblighi previsti dal comma 4.**

Samone, lì |__| |__| |__| |__|

Il proprietario

Esenzione totale o parziale per la prima abitazione

L'intervento in oggetto può beneficiare dell'esenzione per la realizzazione della prima abitazione da parte del proprietario, perché rientra in uno dei seguenti casi previsti dall'art. 111 della LP 22/1991:

Esenzione totale

- comma 1 lett a) punto 3: **fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale**, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e delle altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole APIA) L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 4;
- comma 1 lett. b): per i lavori di **restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione** di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente **ai primi 600 metri cubi** di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare **la prima abitazione del richiedente**; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 4;

Esenzione parziale

- comma 2: nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare **la prima abitazione del richiedente**, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, il contributo di concessione, **limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume**, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti:

- l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori;
- il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà (per proprietà si intende anche comproprietà), usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

Altri casi di esenzione totale dal contributo di concessione

L'intervento in oggetto può beneficiare dell'esenzione totale perché rientra in uno dei seguenti casi previsti dall'art. 111 della LP 22/1991:

- per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
 - a1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b);
 - a2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
- per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti;
- per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
- per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune; per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico;
- per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera e);
- per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere in dipendenza dagli aggiornamenti previsti dagli articoli 107 e 108.

Contributo ridotto in casi speciali

- Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.

Lì, |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

(firma)

Ai sensi dell'art. 38 del citato DPR 445/2000 e ai fini dell'autenticità delle firme del/la richiedente e dell'assunzione di responsabilità:

allega la fotocopia della carta di identità

pone la firma in presenza del dipendente addetto sig _____

(firma del dipendente addetto)